



# **CLUBDEAL SPA**

## **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

**NOT FOR  
THE CROWD.**



## Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse

*Versione: 2.0*

*Approvazione: 23 gennaio 2024*

*In vigore dal: 23 gennaio 2024*

*Prossimo riesame: annuale*

*Responsabile: Silvia Rizzuti*

*email: [silvia@clubdealonline.com](mailto:silvia@clubdealonline.com)*

## Premessa

*In conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento UE n. 2020/1053 (di seguito, anche definito il "Regolamento") ClubDeal S.p.a (di seguito la "Società"), nella sua qualità di fornitore di servizi di crowdfunding tramite la piattaforma [www.clubdealonline.com](http://www.clubdealonline.com) (di seguito la "Piattaforma"), pone in essere procedure efficaci ed opportune per individuare, gestire e comunicare eventuali conflitti di interessi ed evitare che tali eventuali conflitti di interessi, che comunque dovessero insorgere, possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti.*

*La Società ha, quindi, elaborato e redatto la presente "Politica di gestione sui conflitti di interesse" (di seguito, "Policy"), che sarà valutata e riesaminata annualmente ed è soggetta al controllo della Funzione unica di Controllo Interno della Società.*

## 1. Definizioni

"Clienti": ogni titolare di progetti, reale o potenziale, a cui il Gestore presta o intende prestare servizi di crowdfunding.

"Check List": strumento di supporto al Responsabile della Policy per l'individuazione di possibili conflitti di interesse in essere.

"Investitore": ogni investitore, reale o potenziale, a cui il Gestore presta o intende prestare servizi di crowdfunding.

"Lead Partner": Soggetto Terzo che grazie alle conoscenze specifiche e capacità analitiche in una determinata area di business supporta la Società durante la selezione dei titolari dei progetti

"Piattaforma": sistema informatico accessibile su internet amministrato dal Gestore e raggiungibile al seguente indirizzo: [www.clubdealonline.com](http://www.clubdealonline.com).

"Società": ClubDeal S.p.a. nella qualità di fornitore di servizi di crowdfunding.

"Soggetti Rilevanti": i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) ClubDeal Spa;
- b) soci che detengono una partecipazione, diretta o indiretta, rilevante nel capitale della Società, per tale intendendosi quella uguale o superiore al 20%, o che, seppur minore, attribuisce diritti di voto in misura uguale o superiore al 20%;
- c) dirigenti della Società;
- d) dipendenti della Società;
- e) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
- f) il Lead Partner di volta in volta individuato dalla Società;
- g) ogni altro parente ed affine entro il quarto grado.

### **1.1 Struttura Organizzativa**

*I soggetti facenti parte della struttura organizzativa del fornitore coinvolti nella seguente procedura sono:*

- 1. **Responsabile della Policy:** in modo sistematico, svolge, già nella fase propedeutica alla pubblicazione di qualsiasi Progetto sul Portale, ogni più completa e opportuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse; aggiorna la tenuta del Registro sui conflitti di interessi, annualmente procedere a revisionare la Policy di gestione di Conflitti di interesse (sentito il Responsabile della Funzione di Controllo Interno) e relaziona l'Organo amministrativo proponendo, ove necessario, le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate.*
- 2. **Organo Amministrativo:** valida la Policy e riceve la relazione annuale dal Responsabile della Policy e adotta tutte le misure opportune per rimediare a eventuali carenze rilevate. Inoltre è responsabile della gestione dei potenziali conflitti di interesse, segnalati dal Responsabile della Policy.*
- 3. **Responsabile della funzione unica di Controllo Interno:** supporta il Responsabile della Policy nel revisionare annualmente la Policy.*

## **2. Riferimenti Normativi**

La presente Policy si fonda sul seguente quadro normativo:

- Art. 8 "Conflitti di interesse" del Regolamento (UE) 2020/1503;
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2111 della Commissione del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503.

## **3. Obiettivi della presente Policy.**

La presente Policy ha lo scopo di garantire la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse che potrebbero verificarsi nello svolgimento dell'attività della Società o dei suoi consulenti/dipendenti e generare un danno agli investitori.

La Policy disciplina, inoltre, nell'ipotesi in cui sia comunque individuato un conflitto di interesse, l'adozione delle misure necessarie per garantire che tale conflitto di interesse sia reso noto agli Investitori, ai Titolari di Progetti e a qualsiasi altra parte che possa essere coinvolta.

È compito della Società, mediante l'adozione della presente Policy, garantire che i Clienti possano prendere una decisione informata sui servizi che presentano conflitti di interesse effettivi.

La politica per la gestione dei conflitti di interesse della Società ha l'obiettivo di:

- a) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
- b) descrivere le procedure e le misure organizzative adottate al fine di prevenire, identificare o comunque gestire tali conflitti di interesse;
- c) descrivere le modalità di comunicazione delle procedure, misure adottate e le modalità per la comunicazione dei conflitti di interesse effettivi o potenziali;
- d) assicurare che i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività imprenditoriali che possano dare luogo a conflitti di interessi, svolgano dette attività con un livello di indipendenza appropriato in relazione al tipo di attività e alle dimensioni della Società (ed eventualmente del relativo gruppo imprenditoriale) ed in relazione al rischio di danneggiare gli interessi dei Clienti.

#### **4. Ambito di Applicazione**

Il Fornitore ha individuato i seguenti possibili conflitti di interesse:

##### **4.1 Potenziale conflitto di interessi in relazione al ruolo di investitore sul portale.**

L'art. 1.5 del RTS dell'ESMA sui conflitti di interessi fa riferimento all'art. 1.3.c, che a sua volta richiama l'art. 8.2, secondo paragrafo, del Regolamento (UE) 2020/1503 e l'art. 1.3.b del RTS: detta base normativa fa riferimento ai potenziali conflitti di interessi concernenti il fatto che il Fornitore accetti i Soggetti Rilevanti (come sopra definiti) quali investitori nei progetti di crowdfunding pubblicati sul portale.

Per fronteggiare tali rischi il Fornitore applica le seguenti regole:

- a) La Società non può in nessun caso investire sulle campagne di crowdfunding in corso sul proprio Portale.
- b) Il Responsabile della Policy sui conflitti di interesse non può in nessun caso investire sulle campagne di crowdfunding in corso sul Portale.
- c) Sul Portale viene comunicato che i Soggetti Rilevanti, tranne il Responsabile della Policy sui conflitti di interesse e la Società, che non possono in nessun caso partecipare alle campagne pubblicate sul Portale, sono autorizzati ad investire sulle campagne di crowdfunding in corso, a parità di condizioni rispetto a tutti gli altri Investitori e senza trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni. Tale circostanza viene riportata sia nelle informazioni generali che sulle pagine di ciascun progetto, salvo che, per specifici progetti, la Società non inibisca tale possibilità di investimento, dandone parimenti informazione sulle pagine dello specifico progetto.
- d) Il Responsabile della Policy sui conflitti di interesse verifica per ogni campagna di crowdfunding se sussiste in concreto il rischio che lo scambio di informazioni con Soggetti Rilevanti possa danneggiare gli interessi di uno o più Clienti. In caso affermativo dispone

- l'inibizione per i Soggetti Rilevanti della possibilità di investimento per la specifica campagna, dandone informazione sulla pagina dello specifico progetto.
- e) La Società ha una pianta organica che prevede una struttura di personale differenziata tra chi gestisce i servizi per gli investitori e chi gestisce i servizi per i titolari di progetti di crowdfunding.
  - f) I Soggetti Rilevanti non sono autorizzati ad investire sulle campagne di crowdfunding in corso se la loro remunerazione dipende dagli obiettivi di raccolta delle campagne stesse.
  - g) Ove i Soggetti Rilevanti siano coinvolti in processi concernenti, ad esempio, l'analisi, la fase istruttoria o altri servizi, detti Soggetti informano il Responsabile della Policy sui conflitti di interessi per consentirgli di verificare se tale coinvolgimento, contemporaneo o sequenziale, determini dei rischi, anche solo potenziali, di conflitto di interessi. In tal caso, il Responsabile può assumere le decisioni più opportune, come ad esempio: limitare il coinvolgimento di un determinato Soggetto Rilevante in alcune attività; escludere che un Soggetto Rilevante determinato possa investire tramite il Portale.
  - h) L'eventuale violazione delle disposizioni impartite dal responsabile della Policy sui conflitti di interessi ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti del portale devono essere sanzionate dalla Società sulla base degli strumenti consentiti dalla normativa vigente.
  - i) L'eventuale violazione della Policy da parte del Responsabile della Policy sui conflitti di interessi deve essere sanzionata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base degli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

#### **4.2 Potenziale conflitto di interessi in relazione ai progetti di crowdfunding presentati sul portale.**

La medesima base normativa richiede alla Società di prevenire, identificare e gestire il potenziale conflitto di interessi concernente i progetti di crowdfunding che vengono presentati sul Portale.

Per fronteggiare tali rischi la presente Policy prevede le seguenti regole:

- a) La Società, nella valutazione sull'opportunità di pubblicare un Progetto sul proprio Portale, adotta delle procedure che utilizzano dei parametri oggettivi che tengano conto, tra le altre cose, dell'affidabilità del Titolare del Progetto.
- b) In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento 1503, i Soggetti Rilevanti non possono essere soci del capitale sociale o dei diritti di voto né amministratori del soggetto che propone una campagna di crowdfunding sul Portale. Di conseguenza, il progetto sarà escluso dalla pubblicazione in piattaforma.
- c) Inoltre ove, nella fase di valutazione delle candidature o in una fase successiva, risultasse che:
  - i) un Soggetto Rilevante possa ottenere dei vantaggi finanziari dal successo di una campagna di crowdfunding, a scapito di clienti che investono in quella campagna;
  - ii) un Soggetto Rilevante possa evitare una perdita finanziaria dal successo di una campagna di crowdfunding, a scapito di clienti che investono in quella campagna;
  - iii) un Soggetto Rilevante abbia un interesse legato ad una campagna di crowdfunding, distinto dall'interesse dei clienti che investono in quella campagna;

- iv) un Soggetto Rilevante abbia vantaggi finanziari o altri incentivi nel favorire l'interesse di alcuni clienti a discapito di altri clienti; o infine
- v) abbia un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato,

si riterrà sussistere una situazione di conflitto di interesse, effettiva o potenziale; qualora non fosse possibile rimuovere tale situazione di conflitto, il Responsabile della Policy provvederà all'esclusione del progetto oggetto del conflitto e/o del vantaggio.

- d) I Soggetti Rilevanti non prestano in alcun modo consulenza di carattere finanziario all'investitore, né raccomandazioni alla sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul Portale.
- e) In modo sistematico e per singola offerta, nella preventiva fase di approfondimento istruttorio della stessa e, successivamente, nella fase di pubblicazione dell'offerta, la Società, tramite il Responsabile della Policy, verifica se un proprio Soggetto Rilevante:
  - i) possiede direttamente o indirettamente una partecipazione al capitale del Titolare del progetto, stock-option o altro patto in base al quale potrà in futuro acquistare una partecipazione nel capitale del Titolare del progetto;
  - ii) ha svolto o svolge una prestazione lavorativa a favore del Titolare del progetto che non sia stata ancora pagata, in tutto o in parte, al momento della presentazione dell'offerta;
  - iii) ha ricevuto una proposta per una prestazione lavorativa (ad eccezione della commissione da ricevere in base al buon esito dell'operazione di crowdfunding) subordinata al buon esito dell'offerta da presentare sul portale o comunque retribuita anche grazie ai capitali raccolti tramite l'offerta.

In caso di riscontro positivo di una delle fattispecie sopra elencate il Responsabile della Policy segnalerà all'Organo Amministrativo la sussistenza di una potenziale situazione di conflitto di interessi.

- f) I Soggetti Rilevanti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al Responsabile per la Policy, il quale valuterà il comportamento da tenere.
- g) I Soggetti Rilevanti, i dipendenti, i collaboratori continuativi e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al pubblico e tali da influenzare il valore delle quote di capitale e – più in generale - ogni altro titolo diffuso tra il pubblico, devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.
- h) Per quanto attiene l'Organo Amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, ogni amministratore deve informare gli altri amministratori circa ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in un progetto candidato ad essere presentato dalla Società sul Portale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. In tale caso la deliberazione dell'organo collegiale deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

### 4.3. Potenziale conflitto di interessi in relazione al Lead Partner

La partecipazione dei Lead Partners nelle attività di valutazione dei progetti è un aspetto cruciale per la Società, dato il loro apporto in termini di conoscenze specifiche e capacità analitica. Tuttavia, nella consapevolezza della necessità di gestire efficacemente i conflitti di interesse che possono sorgere da tale coinvolgimento, di seguito sono dettagliate le misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse relative ai Lead Partner:

- a. **Indipendenza e Obiettività:** i Lead Partners sono scelti per la loro indipendenza e obiettività. Sono tenuti a dichiarare qualsiasi possibile conflitto di interesse prima di iniziare qualsiasi attività di valutazione. Inoltre, il Responsabile della Policy verifica che i Lead Partners non abbiano legami finanziari o di altro tipo con i progetti che stanno valutando.
- b. **Divulgazione e Informativa:** verrà fornita agli investitori un'informativa dettagliata riguardo al ruolo e alla remunerazione dei Lead Partners. Questa informativa chiarirà che i Lead Partners non ricevono remunerazione direttamente dai titolari dei progetti in analisi o dalla Società per le attività di valutazione.
- c. **Remunerazione dei Lead Partners:** la remunerazione dei Lead Partners è strutturata per allineare i loro interessi con quelli degli investitori. La remunerazione è subordinata al verificarsi di un evento di uscita ("exit") che generi un profitto in termini di capitale sull'investimento effettuato dagli investitori. Questo sistema di remunerazione incentiva i Lead Partners a focalizzarsi sull'identificazione e il supporto di progetti che offrono un reale potenziale di crescita e successo.
- d. **Procedure di Monitoraggio e Revisione:** la Società istituisce regolari procedure di monitoraggio e revisione della presente Policy per valutare l'efficacia delle misure adottate per prevenire e gestire i conflitti di interesse, come meglio dettagliato al paragrafo 9 "Istituzione del Registro in merito ai Conflitti di interesse e revisione della Policy".

Queste misure sono adottate per assicurare che i Lead Partners agiscano sempre nell'interesse degli investitori e per mantenere la fiducia nel processo di valutazione dei progetti.

Si ribadisce inoltre che, al fine di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interessi, i soci della Società qualificati come "Soggetti Rilevanti" non potranno in nessun caso essere nominati Lead Partners in un qualsiasi Progetto sul Portale.

## **5. Gestione dei conflitti di interesse**

In caso di identificazione di potenziali conflitti di interesse, la Società adatterà una gestione efficace che prevede un controllo in due fasi:

- A. **Valutazione Iniziale da Parte del Responsabile della Policy:** all'identificazione di un potenziale conflitto di interesse, il Responsabile della Policy della Società eseguirà una valutazione preliminare. Questo processo comprenderà l'analisi delle implicazioni del conflitto e l'identificazione delle parti coinvolte.

Il Responsabile nel valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse si avvale del supporto della proposta "Check List", che costituisce un mero strumento di supporto al Responsabile, al quale è rimessa ogni facoltà di valutare nel



merito (sempre secondo le regole della Policy) l'eventuale sussistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse.

All'identificazione di una potenziale o concreta situazione di conflitto di interessi, aggiornato il registro:

- i) **Notifica agli Investitori:** una volta identificato un potenziale conflitto di interessi il Responsabile della Policy, agirà secondo le procedure descritte al punto 6 della Policy. Questo include notificare gli investitori delle potenziali situazioni di conflitto, fornendo loro tutte le informazioni rilevanti in modo trasparente e tempestivo.
- ii) **Blocco di Investimenti da Soggetti Rilevanti in Conflitto:** se il Responsabile della Policy rileva che un potenziale investitore, qualificato come Soggetto Rilevante, si trova in una situazione di chiaro conflitto di interesse, procederà con il blocco dell'investimento di tale soggetto. Questa azione è volta a prevenire qualsiasi impatto negativo sulle operazioni e gli interessi degli altri investitori.
- iii) **Interventi di Blocco del Responsabile della Policy:** Se il Responsabile della Policy rileva un conflitto di interesse può intervenire escludendo un determinato soggetto Rilevante nello svolgimento di talune attività o provvedere all'esclusione del progetto oggetto del conflitto.
- iv) **Rinvio all'Organo Amministrativo in Caso di Dubbi o Necessità di Blocco del Progetto:** in situazioni in cui emergano dubbi o incertezze riguardo a un potenziale conflitto di interesse, il Responsabile della Policy riferirà la situazione all'organo amministrativo della Società. L'organo amministrativo assumerà la responsabilità di valutare ulteriormente la situazione e di prendere le decisioni appropriate.

B. Valutazione da parte dell'Organo Amministrativo: su segnalazione del Responsabile della Policy, l'organo amministrativo della Società eseguirà una valutazione approfondita. Questo processo comprenderà un'ulteriore analisi delle implicazioni del conflitto e definirà le azioni da intraprendere quali:

- i) **Rinuncia a Operazioni Conflittuali:** in caso di conflitti di interesse irrimediabili o con un rischio elevato di pregiudicare gli interessi degli investitori, l'Organo Amministrativo potrà negare al Titolare del Progetto la pubblicazione dello stesso sulla Piattaforma.
- ii) **Esito di Potenziale Conflitto di interessi:** ove, a seguito della Valutazione del Potenziale Conflitto di Interessi, l'Organo Amministrativo dovesse decidere di dare comunque seguito ad una o più delle operazioni con potenziale conflitto di interessi, procederà, innanzitutto ad informare adeguatamente i suoi Clienti, mediante la pubblicazione sulla Piattaforma di un'informativa (l'"Informativa").

## **6. Comunicazioni inerenti il conflitto di interessi**

Per le operazioni con Potenziale Conflitto di Interessi, il Responsabile della Policy procederà, ad informare adeguatamente i suoi Clienti, mediante la pubblicazione sulla Piattaforma dell'Informativa contenente una descrizione dettagliata della natura e delle fonti del potenziale

conflitto di interessi e dei relativi rischi per i Clienti, nonché delle ulteriori misure eventualmente adottate per attenuarlo, basandosi su principi di immediatezza e massima trasparenza. Sul Portale, tramite un link posizionato in modo ben visibile sul piede della pagina, viene pubblicata la presente Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

Sulle pagine web delle singole campagne di crowdfunding viene data informazione per ogni singola campagna circa il fatto che i Soggetti Rilevanti, ad esclusione del Fornitore e del Responsabile della Policy sui conflitti di interesse, siano eventualmente autorizzati ad investire sulla specifica campagna di crowdfunding, a parità di condizioni con tutti gli altri clienti e senza trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.

Dette comunicazioni inerenti il conflitto di interessi sono sufficientemente chiare e dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.

Inoltre sul Portale, tramite un link posizionato in modo ben visibile sul piede della pagina, viene pubblicata la presente Policy per la gestione dei conflitti di interesse.

Le comunicazioni sopra menzionate, cioè sia la Policy generale che le specifiche informazioni sulla pagina web di ogni campagna, sono fornite anche su supporto durevole, cioè su un file PDF scaricabile dall'utente.

Inoltre, per quanto riguarda ClubDeal Fiduciaria, viene data informazione all'investitore:

- che la società è partecipata integralmente da ClubDeal Spa e quindi tale circostanza configura una situazione di potenziale conflitto di interessi;
- che i costi relativi all'erogazione dei servizi della fiduciaria saranno chiaramente resi noti all'investitore stesso.

### **6.1 Modalità con cui i Soggetti Rilevanti sono informati dei loro obblighi**

La Società, al fine di rendere sufficientemente informati i Soggetti Rilevanti dei loro obblighi, consegna copia della presente Policy:

- a) ai soci della Società che detengono una partecipazione, diretta o indiretta, rilevante nel capitale della società, sin dall'ottenimento dell'autorizzazione;
- b) ai dirigenti della Società, al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) ai dipendenti della Società, al momento dell'assunzione;
- d) a qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, nel momento in cui dovesse sorgente un indizio di potenziale conflitto di interesse;
- e) ai parenti di primo grado di un Soggetto Rilevante, nel momento in cui dovesse sorgente un indizio di potenziale conflitto di interesse.

### **7. Esclusioni**

In considerazione della loro oggettiva illiceità, sono escluse dalla presente Policy le circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse nei confronti del Titolare del Progetto e/o degli investitori, ma che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari.

E' fatto divieto a tutti i Soggetti Rilevanti e alle loro parti correlate di fornire servizi o intrattenere rapporti di carattere economico con la start-up, nei sei mesi successivi al completamento dell'offerta ad esclusione che l'Offerente voglia effettuare una nuova campagna con Società.

## **8.Violazioni**

L'eventuale violazione delle disposizioni impartite dal responsabile della Policy sui conflitti di interessi ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti del portale saranno sanzionate dalla Società (Organo amministrativo) sulla base degli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

L'eventuale violazione della Policy da parte del Responsabile della Policy sui conflitti di interessi deve essere sanzionata dall'Organo Amministrativo della Società sulla base degli strumenti consentiti dalla normativa vigente.

## **9. Istituzione del Registro in merito ai Conflitti di interesse e revisione della Policy**

La Società ha istituito un Registro in merito ai Conflitti di interesse (Registro), nel quale viene data indicazione delle situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi della propria clientela.

Il Registrò sarà compilato e aggiornato a cura del Responsabile della Policy.

Il Responsabile della Policy qualora ritenga esistente una situazione di conflitto idonea a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti provvede a iscrivere detta situazione nel Registro.

Di seguito un estratto delle voci indicate nel Registro:

- o Descrizione del conflitto o potenziale conflitto
- o Situazione in cui è sorto il conflitto o potenziale conflitto
- o Soggetto in conflitto
- o Data di annotazione conflitto o potenziale conflitto
- o Data inizio sussistenza effettiva del conflitto
- o Data disclosure del conflitto
- o Data fine sussistenza del conflitto

La presente Policy è soggetta a revisione annuale a cura del Responsabile della Policy (che verificherà che la procedura sia aggiornata e completa, nonché la verifica circa eventuali aggiornamenti della normativa di riferimento), sentito il Responsabile della Funzione Unica di Controllo interno. Sarà quindi cura del Responsabile della Policy relazionare l'Organo Amministrativo delle verifiche effettuate e, ove necessario, proporre azioni integrative/modificative che saranno sottoposte all'approvazione dell'Organo amministrativo stesso.